

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 28 giugno 2016, n.106

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata con Atto Dirigenziale n. 134 del 16.04.2015, alla variazione del piano di recupero ambientale della cava di sabbie e ghiaie silicee - autorizzata con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007 al foglio. 118 p.IIe nn. 11 e 495 - sita in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA).

Esercente: SARIM s.r.l. – Contrada Lama di Pozzo – Marina di Ginosa (TA).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s. m. i.;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe TEDESCHI l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificato nel citato atto.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, come da apposita Relazione in atti n. ____ del _____ sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con Det/Dir n. 64 del 26.06.2007 la società SARIM s.r.l. è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di sabbie e ghiaie in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA), identificata in catasto al fg. 118 p.IIe nn. 11, 45, 46, 90 e 495, per una superficie catastale di Ha 13.02.90;
- con istanza del 29-01-2013, prot. AOO_160_1621 e successiva integrazione del 02.02.2015 prot. AOO_083_1302, la società SARIM s.r.l. richiedeva la variazione del piano di recupero ambientale relativo alle particelle nn. 11 e 495 del Fg. 118. Tale modifica del piano di ripristino ambientale prevede il deposito

di fanghi derivanti da attività di dragaggio, attualmente stoccati in vasche presso l'area ex Yard Belleli ad Ovest di Punta Rondinella nel porto di Taranto, con una conseguente variazione della quota finale prevista nel progetto di cava originario;

- con atto dirigenziale n. 134 del 16.04.2015 la società SARIM s.r.l. è stata autorizzata alla variazione del piano di recupero del lotto 1, ubicato nelle particelle nn. 11 e 495 del Fg. 118 del Comune di Ginosa (TA) in località "Stivaletta". Tale variante prevede, esclusivamente, l'impiego dei fanghi derivanti da attività di dragaggio attualmente stoccati in vasche presso l'area ex Yard Belleli ad ovest di Punta Rondinella nel porto di Taranto;
- con istanza del 24.02.2016 prot. AOO_089_2392, in atti, la SARIM s.r.l. chiedeva la proroga dell'autorizzazione alla variazione del piano di recupero ambientale dell'autorizzazione n. 134 del 16.04.2015, in quanto i lavori di recupero non sono ancora iniziati a causa di approfondimento istruttori e normativi da parte degli Enti competenti al rilascio delle relative autorizzazioni;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della Società medesima;
- sono rimaste immutate le condizioni esplicitate nell'autorizzazione n. 134 del 16.04.2015;

Ritenuto di proporre il rilascio della proroga all'autorizzazione alla variazione del piano di recupero ambientale della cava di sabbie e ghiaie silicee alla società SARIM s.r.l. - autorizzata con Atto Dirigenziale n. 134 del 16.04.2015 - sita in località "Stivaletta" del Comune di Ginosa (TA), del lotto n. 1, ubicato sulle particelle nn. 11 e 495 del Fg. 118, come da relazione istruttoria n. 30 del 20/06/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. Di autorizzare la proroga dell'autorizzazione, già rilasciata con Atto Dirigenziale n. 134 del 16.04.2015, alla

variazione del piano di recupero del lotto n. 1 ubicato nelle particelle nn. 11 e 495 del 118 del Comune di Ginosa (TA) in località "Stivaletta". Tale variante prevede, esclusivamente, l'impiego dei fanghi derivanti da attività di dragaggio attualmente stoccati in vasche presso l'area ex Yard Belleli ad Ovest di Punta Rondinella nel porto di Taranto;

2. di confermare la polizza fideiussoria di € 260.000,00 = (euro duecentosessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area;
3. La presente autorizzazione ha validità di un anno dalla data di inizio dei lavori di deposito. Prima dell'inizio dei lavori in questione la società dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive l'inizio dei lavori stessi;

4. Prescrizioni e obblighi dell'esercente:

Prima dell'avvio dei lavori di deposito di fanghi stoccati nelle vasche presso l'area ex Yard Belleli nella cava ubicata in località 'Stivaletta' di proprietà della SARIM S.r.l., la società deve:

- a. attenersi a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo Ufficio e prodotta in data 29.01.2013 al prot. n. 1621, in data 27.02.2013 prot. n. 33333, in data 04.03.2013 prot. n. 3572, in data 29.12.2014 prot. AOO_089_13370, in data 02.02.2015 prot. AOO_089_1302, in data 27.02.2015 prot. AOO_089_2945 e in particolare da ultimo in data 24.03.2015 prot. AOO_089_4210. In ogni caso, dovranno essere depositati esclusivamente i fanghi stoccati nelle 3 vasche di colmata corrispondenti a circa 75.000 mc., che avranno subito i summenzionati trattamenti meccanici;
- b. attenersi a quanto indicato nelle prescrizioni imposte dai vari Enti, ed in particolare alle prescrizioni disposte dall'Arpa, nella nota prot. 70522 del 17/12/2014, richiamata nel corpo della presente determina;
- c. acquisire il nullaosta definitivo dall'ARPA sullo "Studio idrogeologico di dettaglio dell'area circostante la cava di sabbie e ghiaie silicee in località Stivaletta - Ginosa (TA) finalizzato all'analisi degli effetti del deposito di fanghi di dragaggio - PIANO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA", agli atti con prot. AOO-089-13370 del 29/12/2014. La società dovrà, altresì, trasmettere le risultanze delle operazioni di campionamento previste nel suddetto piano di monitoraggio secondo modalità, frequenza e per la durata stabilita dallo stesso;
- d. garantire la tracciabilità dei fanghi in oggetto rispettando le seguenti regole:
 - depositare il materiale unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonché su superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione, come indicato nell'allegata planimetria;
 - Il titolare della cava deve avere a disposizione una planimetria con relativa sezione suddivisa in riquadri nei quali dovrà indicare le aree in cui è stato collocato il materiale preso in carico;
 - effettuare le operazioni di deposito del materiale in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - depositare in cava i fanghi di dragaggio solo se accompagnati, durante il trasporto, da un formulario di identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza e quello di destinazione (data, ore di partenza e arrivo del mezzo in cava), nonché la qualità e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume su luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in cava, sottoscritto dal responsabile di cantiere;
 - il formulario di identificazione dovrà essere in triplice copia, di cui una per la ditta che effettua il trasporto, una per la ditta titolare del progetto di scavo approvato e la terza dovrà essere custodita in cava;
 - riportare su appositi registri di carico, regolarmente vidimati dall'Ufficio Attività Estrattive, l'indicazione della provenienza, la quantità (volume in mc. e peso a q.li), la tipologia del materiale e la targa del mezzo di trasporto;
 - comunicare l'ultimazione delle operazioni di deposito del materiale oggetto dell'intervento, con l'in-

dicazione dei metri cubi stoccati, agli Enti ed Amministrazioni a vario titolo interessati alla presente procedimento;

- ultimata la fase di deposito dei fanghi di dragaggio, si dovrà procedere alla effettuazione delle misure di recupero ambientale previste dal *“Progetto di coltivazione di una nuova cava di conglomerati da ubicarsi in località Stivaletta nei terreni censiti nel fg di mappa n. 118 p.lle n. 11, 45, 46, 90, e 495 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)”* (GEO Studio, 2006), così come anche richiamate nel paragrafo 4 *“MISURE D’INTERVENTO”* del *“PIANO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA”*, agli atti con prot. AOO-089-13370 del 29/12/2014;
 - prima dell’inizio dei lavori in questione, la società Sarim srl deve presentare un D.S.S., che preveda i rischi relativi alle operazioni di depositi dei fanghi di che trattasi, nonché un DSS coordinato con la Ditta o le Ditte che effettueranno l’operazione di trasporto dei fanghi;
5. il presente provvedimento è valido fino al 30.06.2017, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora i lavori di recupero non dovessero essere ultimati;
 6. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l’esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall’eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
 7. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale;
 8. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali;
 9. la presente autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi;
 10. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell’autorità concedente;
 11. l’autorizzazione scade all’atto della cessazione del diritto dell’esercente;
 12. Ottenuto il titolo autorizzativo l’esercente deve:
 - adempiere agli obblighi di cui all’art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S. coordinato, attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei Lavori, all’atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull’apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 13. l’inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
 14. il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
 15. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nella voce *“Trasparenza degli Atti”* del sito: www.sistema.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia all’Assessore competente;
 - e) sarà notificato in copia alla Ditta SARIM s.r.l., ai Sindaci dei Comuni di Taranto e Ginosa (TA) e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Puglia.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS